



## COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

**Oggetto:** RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 14/01/2021 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021.

L'anno 2021, addì 11 del mese di Febbraio alle ore 18:00 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenze
1	FERRARI ROBERTO	Sindaco	S
2	ZANZINI NAZZARENA	Consigliere	N
3	LODI PAOLO	Consigliere	S
4	DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO	Consigliere	S
5	ZANINI ANDREA	Consigliere	S
6	MEO CARLA	Consigliere	S
7	FERRARI ERMETE	Consigliere	S
8	PARMIGGIANI ROSSELLA	Consigliere	S
9	DE RIGGI GIOVANNI	Consigliere	S
10	PEDRAZZINI GIOVANNI	Consigliere	S
11	FOLLONI MARIA GRAZIA	Consigliere	N
12	LUSUARDI DANIELE	Consigliere	S
13	PAVARINI ROBERTO	Consigliere	N
	TOTALE PRESENTI		10
	TOTALE ASSENTI		3

Assessori esterni			
1	DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO	Vice sindaco	S
2	NEGRI CRISTINA	Assessore	S
3	SCARDOVELLI PATRIZIA	Assessore	S
4	VIONI DARIO	Assessore	N

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA.

Il Sig. FERRARI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri LUSUARDI DANIELE - LODI PAOLO - PARMIGGIANI ROSSELLA, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

**RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 14/01/2021 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021”.**

Ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con modifiche in L. 27/2020, si dà atto che la presente seduta di Consiglio si è tenuta in videoconferenza e che Segretario ha potuto: identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, accertare il regolare andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Si dà atto inoltre che tutti i partecipanti hanno potuto intervenire nella discussione, avendo ricevuto e visionato tutti i documenti di cui all’oggetto.

Nel corso dell’illustrazione del precedente punto all’o.d.g. si sono collegati i consiglieri Folloni e Zanzini, pertanto i consiglieri presenti sono 12.

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che illustra la presente deliberazione il Sindaco Ferrari Roberto.

Prende la parola il capogruppo Pedrazzini il quale comunica che il gruppo “Uniti per Fabbrico” si asterrà dal voto.

L’intervento del Sindaco, così come la dichiarazione di voto, sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 2/2021.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l’art. 1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l’imposta comunale unica di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dall’anno 2020;

### **CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019, all’art. 1:

- al comma 748, l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- al comma 751, che fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 752, che l’aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui dai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 208/2015;

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29/6/2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, le disposizioni che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**CONSIDERATO CHE** alla data di oggi non risulta ancora adottato il modello di prospetto sopra citato;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con proprio atto n. 33 del 10/09/2020;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 10/09/2020 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/01/2021 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) – ANNO 2021" con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2020;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" pubblicata sulla GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) che in materia di IMU così recita: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel

territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della meta”;

**RITENUTO** quindi di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/01/2021 inserendo nell'allegato “A” prospetto riepilogativo aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU anno 2021, la riduzione introdotta dal comma 48 dell'art. 1 della legge 178/2020;

**CONSIDERATO** che:

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**RICHIAMATO** l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha stabilito al 31 gennaio 2021 la scadenza utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Interno 13/01/2021, il quale per l'esercizio 2021 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021;

**VISTO** il Regolamento Generale delle entrate Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/09/2020;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 37 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia,

Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

**CONSIDERATO** l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)”;

**DATO ATTO CHE** non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL (parere Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale; confermato dalla sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 339 del 29/04/2017), e d'altronde l'art. 239, c. 1, lettera b), punto 7, TUEL richiede il parere specifico sui soli atti regolamentari di applicazione dei tributi locali;

**PRESO ATTO** degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 5 del 26/02/2020 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – nonché la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16/07/2020 di presa d'atto della nomina succitata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

In esito alla seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: 12
- Consiglieri votanti: 9
- Consiglieri astenuti 3 (Folloni, Lusuardi e Pedrazzini)
- Voti favorevoli: 9

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di rettificare l'allegato “A” della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/01/2021 prospetto riepilogativo aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU anno 2021 inserendo la riduzione dell'imposta prevista dal comma 48, art. 1, della legge 178/2020;
- 3) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2021 ai fini del calcolo dell'imposta, invariate rispetto all'esercizio precedente con l'aggiunta della riduzione prevista dal comma 48, art. 1 della legge 178/2020, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”);

- 4) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ed ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, le suddette aliquote e detrazioni IMU, di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, decorrono dal 1° gennaio 2021;
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6/12/2011 n. 201, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e), L. 28 dicembre 2015 n. 208;
- 6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente il Consiglio Comunale, con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: 12
- Consiglieri votanti: 9
- Consiglieri astenuti 3 (Folloni, Lusuardi e Pedrazzini)
- Voti favorevoli: 9

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Letto approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
FERRARI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)**

La presente deliberazione:  è stata resa /  non è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 11 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)**

- Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi

\_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi

Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

---

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_ per decorrenza dei dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l'indicazione di norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

---

IL SEGRETARIO COMUNALE